

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La V Commissione,

premessi che:

in materia di finanza degli enti locali, l'articolo 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) stabilisce che il debito fuori bilancio — riferito a spese di parte corrente — sia finanziabile con il ricorso all'indebitamento solo se maturato anteriormente all'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

la Cassa Depositi e prestiti — nel fornire alcuni chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui — ha inteso il momento della maturazione del debito quello nel quale sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (circolare 27 maggio 2003, n. 1251);

tale interpretazione — fornita dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno — è diventata oggetto di discussione da parte non solo degli addetti ai lavori ma anche di molti comuni del centro-sud per i quali la problematica relativa alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio ha assunto i caratteri della vera e propria urgenza;

si sostiene, in particolare, che il criterio seguito — ispirato a concetti civilistici — ha dilatato il significato contabile e finanziario del termine « maturato », facendolo coincidere impropriamente con il concetto di debito liquidabile che nella contabilità degli enti locali è cosa ben diversa; esso, pertanto, non può essere applicato ai comuni in quanto la matura-

zione del debito avviene in realtà con la nascita e il perfezionamento dell'obbligazione;

con riferimento — per esempio — ai debiti fuori bilancio derivanti da spese legali e onorari di difesa, è noto che l'attività di rappresentanza processuale e di difesa svolta da avvocati incaricati dagli enti si concretizza in tutta una serie di prestazioni professionali ed extraprofessionali che difficilmente possono essere imputate temporalmente a una sola e specifica data, soprattutto se riferita a quella finale della decisione della controversia giudiziale o addirittura dall'emissione della parcella a seguito di sentenza; di conseguenza, il limite temporale della maturazione del debito fuori bilancio deve tenere conto necessariamente di tale situazione,

impegna il Governo

ad intervenire in materia di finanziabilità dei debiti fuori bilancio con il ricorso all'indebitamento, invitando l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nella linea interpretativa sinora seguita — con particolare riferimento alla nozione di « debito maturato » — ciò al fine di arrivare ad una soluzione condivisa della questione che tenga conto delle legittime esigenze dei comuni che rischiano anche il dissesto finanziario.

(7-00517)

« Lisi, Catanoso ».

La VIII Commissione,

considerato che l'articolo 3, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), e successive modificazioni, stabilisce che sono compresi nella « ristrutturazione edilizia » anche gli interventi di demolizione di interi edifici e la loro ricostruzione con la medesima volumetria e sagoma di quelli preesistenti;

rilevato che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003 ha chiarito che la nuova definizione di ristrutturazione edilizia prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;

osservato altresì che numerosi operatori del settore, anche a seguito di interpretazioni degli enti locali interessati, hanno intrapreso iniziative di ristrutturazione edilizia conformi alle nuove disposizioni;

considerato altresì che, a seguito di richieste pervenute da diverse amministrazioni interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso pareri che affermano che anche gli interventi di cui sopra sono, invece, da considerarsi a tutti gli effetti nuove costruzioni e, come tali, devono rispettare tutte le disposizioni delle norme vigenti;

rilevato pertanto che, con tale interpretazione, il Consiglio superiore dei lavori pubblici sembrerebbe avere negato una interpretazione già contenuta nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

preso atto che, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sono stati dettati criteri per la costruzione in zone a rischio sismico, la cui attuazione richiede un chiarimento definitivo proprio in relazione al problema dell'interpretazione da dare alle definizioni citate;

osservato che lo stesso Dipartimento della protezione civile ha, in più occasioni, smentito l'interpretazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, confermando in sostanza la possibilità di comprendere, nell'ambito delle ristrutturazioni, anche le demolizioni e ricostruzioni con conservazione della sagoma degli edifici;

rilevato che, alla luce di tale ultima interpretazione, non sembrerebbero doversi applicare, agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, le norme

antisismiche relative alle nuove costruzioni, bensì le norme antisismiche relative agli edifici esistenti;

preso atto che, in base all'incertezza sulle modalità applicative di cui sopra, soprattutto nelle zone a rischio sismico, lo stesso Dipartimento della protezione civile ha inviato alle regioni una bozza di modifica dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

impegna il Governo

a verificare l'adozione di ogni possibile iniziativa finalizzata a chiarire definitivamente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui in premessa, valutando in particolare l'opportunità di specificare se agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella totale demolizione e ricostruzione del manufatto, con la conservazione della sagoma dell'edificio preesistente, vadano applicate le norme antisismiche relative agli edifici esistenti ovvero quelle relative alle nuove costruzioni.

(7-00516) « Foti, Antonio Pepe ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

CARBONI, CABRAS, LADU, TONINO LODDO, SORO, MAURANDI, CALZOLAIO, FOLENA, LEONI, MINNITI, MONTECCHI, PINOTTI, REALACCI, VIANELLO, VIGNI, PISA e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Nuova Sardegna* di Sassari è tornato nel numero del 30 ot-